



icb_022/2022/2.4/AR

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

N. 99 del 9 Settembre 2022

CIG: Z9937B1BC3

OGGETTO: Provvedimento a contrarre ex art. 21, L.P. n. 23/1990 e ss.mm.ii. per interventi finalizzati a favorire l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali presenti nell'Istituto Comprensivo di Brentonico. Impegno diretto ANFFAS Trentino Onlus tramite OdA su Mepat.

Premesso che

Le misure e i servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) sono disciplinati dall'art. 74 della Legge provinciale sulla scuola (L. P. 7 agosto 2006, n. 5) e dal relativo regolamento di attuazione (approvato con D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg).

Il Regolamento attuativo (Decreto del Presidente della Provincia dell'8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.) dell'articolo di legge sopra richiamato disciplina gli interventi per promuovere il diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con bisogni educativi speciali e per assicurare loro la piena partecipazione alle attività scolastiche.

La Provincia Autonoma di Trento - Servizio istruzione - assegna annualmente agli istituti le risorse finanziarie per concretizzare, tramite apposite convenzioni con enti accreditati, il diritto all'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali.

In caso di non sufficiente copertura tramite le assegnazioni finanziarie Bes della Provincia, è possibile integrare tali risorse utilizzando anche parte del Fondo qualità della scuola, come previsto dall'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2138 del 2 dicembre 2016 e s.m.i. " Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale. 1. Quota ordinaria: modalità e criteri per l'individuazione e l'attuazione, la gestione contabile, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative individuati e attuati dalle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie e dalle istituzioni formative provinciali".

Il Dirigente del Servizio Istruzione ha adottato la Determina 6941 del 30 giugno 2022, recante "Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 74. Anno scolastico 2022/2023 - istituzioni scolastiche e formative provinciali: assegnazione finanziaria per il servizio di inclusione scolastica assistenziale ed educativa a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali", con la quale è stato assegnato all'I.C. di Brentonico l'importo di euro 36.960,00 (pari a 40 ore di attività ordinaria settimanali per 33 settimane per euro 28,00 quale compenso orario) per l'anno scolastico 2022/2023 per il servizio sopracitato, così distinto:

- euro 15.680,00= per il periodo settembre – dicembre 2022;
- euro 21.280,00= per il periodo gennaio – giugno 2023.

Le modalità di utilizzo delle risorse da destinare all'erogazione dei servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali sono regolamentate dal D.P.P. n. 17-124/Leg. del 8 maggio 2009, intitolato "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali".

Alla luce del contesto normativo di riferimento, sono pervenute all'Istituzione scolastica, per l'anno scolastico 2022/2023 richieste di interesse da parte di alcune cooperative del territorio, iscritte al registro degli enti accreditati, che erogano servizi per bisogni educativi speciali in riferimento al D.P.P. 8 maggio 2008 n. 17-124/Leg., agli atti della scuola.

Si precisa, inoltre che l'art. 51 comma 1 del nuovo D.L. n. 77/2021 ha modificato l'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 in materia di affidamento diretto.

Nello specifico, il nuovo decreto ha innalzato il limite dell'affidamento diretto delle forniture e dei servizi ad euro 139.000,00 a fronte dei precedenti 75.000,00.

L'art. 3 comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2020 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'art. 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 76 del 2020.

Ne deriva che, in ambito provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia di euro 139.000,00, con riferimento alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il 30 giugno 2023.

Si evidenzia, inoltre, che il Dirigente del Servizio Istruzione ha adottato la Determina n. 64/2021, recante "Registro degli enti accreditati per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali: iscrizione e aggiornamento. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg., art. 13 "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali" (successivamente modificata con la Determina n. 76/2021, recante "Modifica della determinazione del dirigente del Servizio istruzione n. 2456 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto: "Registro degli enti accreditati per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali: iscrizione e aggiornamento. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg., art. 13 "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali") con la quale è stato adottato il registro degli soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali – D.P.P. n. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.

Considerato che l'art. 15, commi 1, lettera b e 3 del D.P.P. 8 maggio 2008 n. 17-124/Leg., prevede la possibilità di attuare l'affidamento diretto del servizio secondo modalità non discriminatorie, negli affidamenti occorre garantire l'esigenza di continuità del servizio in favore degli studenti con BES che frequentano l'istituzione.

Pertanto, al fine di procedere in questa direzione, si è tenuto conto dell'interesse pubblico della prevenzione di situazioni di difficoltà, per consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con BES, come disciplinato dall'art. 74 della legge provinciale della scuola e dal relativo regolamento di attuazione. A sostegno delle scelte dell'amministrazione, la medesima legge provinciale prevede all'art. 86, comma 3, prevede l'utilizzazione delle risorse professionali maggiormente adeguate in base al progetto educativo personalizzato dello studente".

Dalla disamina della normativa provinciale, l'istituzione in oggetto assume a principale attore responsabile della concreta attuazione degli interventi a favore degli studenti con BES, rimarcando in più occasioni l'onere gravante sulla stessa di porre in essere misure personalizzate e specifiche, sulla scorta di un'analisi delle situazioni concrete che è chiamata a gestire.

La relazione che si instaura tra studenti BES e i propri educatori costituisce essa stessa il principale strumento di ausilio per l'inclusione degli studenti stessi: l'educatore assume a guida in un contesto, quale è quello della classe e delle attività laboratoriali specifiche, impegnativo per ogni allievo e in particolar modo, complesso per gli studenti con BES.

Approcci educativi diversi costituiscono un problema non trascurabile per gli studenti con BES e nella stragrande maggioranza dei casi, rappresenta un vero e proprio rischio per l'evoluzione del percorso finalizzato alla crescita evolutiva e all'inclusione degli stessi, minandone il processo formativo e i percorsi di sviluppo. Queste esigenze trovano conferma ed avallo nell'esperienza scolastica e nel parere espresso, nelle rispettive sedi di competenza, dai responsabili BES dell'istituto, dai consigli di classe e dall'équipe socio sanitaria.

Date tali considerazioni, ai fini dell'individuazione dei soggetti a cui affidare il servizio, con la relativa sottoscrizione delle convenzioni volte a disciplinare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione, si terrà conto della continuità didattica ed educativa, che assume particolare valenza proprio nei riguardi degli alunni che presentano difficoltà evolutive in ambito educativo/apprenditivo e che necessitano di interventi educativi speciali, individualizzati e finalizzati all'inclusione

Tanto premesso

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

vista la deliberazione della Giunta Provinciale 14 ottobre 1999, n. 6929 avente per oggetto "Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche";

visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 16 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5), approvato con D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg., per quanto compatibile con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;

vista la Legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l'art. 55 comma 2 e l'art. 78 bis1 nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;

vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

visto il dlgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", come modificato e integrato con dlgs 19 aprile 2017, n. 57;

visto il Regolamento emanato dalla PAT per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art.74 della L. P. n. 5/2006) di cui al DPP n. 17-124/Leg. dell'8 maggio 2008 ed in particolare l'articolo 15;

vista la nota del Dipartimento istruzione e cultura prot. D335/2019/517881/FM/sp "affidamento dei servizi a favore di studenti con bisogni educativi speciali ai sensi del Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (DPP n. 17-124/Leg. dell'8 maggio 2008) che richiama i contenuti del regolamento provinciale in merito alle modalità di affidamento di questi servizi;

visti l'art. 55 "Impegni di spesa" della citata Legge provinciale n. 7 del 14 settembre 1979 ed, in particolare, il comma 6 che sancisce la possibilità di registrare impegni pluriennali qualora ciò sia

indispensabile per assicurare la continuità dei servizi;

visto che l'art. 51 comma 1 del nuovo D.L. n. 77/2021 modifica l'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 in materia di affidamento diretto. Nello specifico, il nuovo decreto ha innalzato il limite dell'affidamento diretto delle forniture e dei servizi ad euro 139.000,00 a fronte dei precedenti 75.000,00;

considerato che l'art. 3 comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2020 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'art. 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 76 del 2020;

preso atto che in ambito provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia di euro 139.000,00, con riferimento alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il 30 giugno 2023;

vista altresì, gli artt. 13 "Provvedimento a contrarre" e 15 "Stipulazione", della medesima L.P. n. 23/1990 e s.m.;

visto il regolamento di attuazione della predetta L.P. n. 23/1990 e s.m., approvato con D.P.G.P. n. 10 – 40/Leg del 22 maggio 1991 e s.m.;

visto il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e il Piano Triennale delle Attività approvato con deliberazione nr 8 del Consiglio dell'Istituzione di data 29/12/2021;

richiamata la Determinazione della Dirigente Scolastica n. 1/2022 di data 03/01/2022 avente per oggetto "Adozione bilancio finanziario gestionale 2022-24";

vista la Delibera della Giunta provinciale n. 342 del 11/03/2022, recante "Approvazione dei bilanci di previsione e relativi programmi triennali delle attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per gli esercizi finanziari 2022 - 2024, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e degli articoli 78 bis 1 e 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità";

considerato che la Determina 6941 del 30 giugno 2022, riconosce all'I.C. di Brentonico l'assegnazione finanziaria per il servizio di di inclusione scolastica assistenziale ed educativa a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali, così distinto:

- euro 15.680,00= per il periodo settembre – dicembre 2022;
- euro 21.280,00= per il periodo gennaio – giugno 2023.

visto che l'ammontare del finanziamento che si intende affidare è di euro 19.404,00;

vista la variazione di bilancio effettuata dal Dirigente scolastico con la Determina n. 85 del 22/07/2022;

considerata la necessità di sottoscrivere delle convenzioni con i soggetti, in possesso dei requisiti, per fornire i servizi agli studenti con Bisogni educativi speciali;

visto il Registro dei soggetti accreditati che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali, approvato con la Determina n. 64/2021, recante "Registro degli enti accreditati per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali: iscrizione e aggiornamento. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg., art. 13 "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali" (successivamente modificata con la Determina n. 76/2021, recante "Modifica della determinazione del dirigente del Servizio istruzione n. 2456 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto: "Registro degli enti accreditati per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali: iscrizione e aggiornamento. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg., art. 13 "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali";

attestato che la cooperativa ANFFAS Trentino Onlus ha realizzato, negli anni scolastici scorsi, interventi di assistenza scolastica a favore di alunni con bisogni educativi speciali, garantendo professionalità adeguate;

considerato che l'articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 3, del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg

prevedono la possibilità di affidamento diretto del servizio secondo modalità non discriminatorie. Per fare questo si è tenuto conto, tra l'altro, dell'interesse pubblico della prevenzione di situazioni di difficoltà e di consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con BES che è prescritto e disciplinato dalle norme previste dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola e dal relativo regolamento di attuazione e che la medesima legge provinciale all'articolo 86, comma 3, prevede "l'utilizzazione delle risorse professionali maggiormente adeguate in base al progetto educativo personalizzato dello studente". Questa normativa provinciale designa l'istituzione scolastica quale principale attore responsabile della concreta attuazione degli interventi a favore degli studenti con BES rimarcando in più occasioni l'onere gravante sulla stessa di porre in essere misure personalizzate e specifiche, suffragata da una analisi delle situazioni concrete che sono chiamate a gestire. Rientra nell'ambito della scelta della misura idonea, sulla scorta di pareri dei soggetti competenti, anche l'optare per la continuità di tutti gli elementi della misura già adottata ed in primis per la continuità della relazione significativa che si instaura tra gli studenti con BES e la tipologia di servizio e le competenze garantite dal personale specializzato a questo designato. In particolare, la relazione che si instaura tra studenti con BES e i propri educatori costituisce essa stessa il principale strumento di ausilio per l'inclusione degli studenti stessi: l'educatore assurgere a guida in un contesto, quale è quello della classe e delle attività laboratoriali specifiche, impegnativo per ogni studente e in particolar modo, complesso, per gli studenti con BES. Frequenti cambi di approcci educativi rappresentano un problema non trascurabile per gli studenti con BES e nella stragrande maggioranza dei casi può costituire un vero e proprio rischio per l'evoluzione del percorso finalizzato alla crescita evolutiva e all'inclusione degli stessi minandone il successo formativo e i processi di sviluppo. Tali esigenze in concreto trovano conferma ed avvallo nell'esperienza scolastica, nel parere espresso nelle rispettive sedi di competenza dai responsabili BES dell'Istituto, dai consigli di classe e dall'équipe socio sanitaria;

verificato il Durc acquisito attraverso l'accesso alla piattaforma telematica dell'Inail, i dati desumibili dalla consultazione del casellario delle imprese mediante il portale telematico Anac nonché i moduli inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

richiamata la nota prot. n. 9267 dd. 1 agosto 2008 del Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali relativa alla possibilità di corrispondere anticipazioni o acconti sul prezzo contrattuale

considerato che per sostenere le spese è necessario effettuare impegni nell'ambito del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 e per l'esercizio finanziario 2023;

considerato che l'importo dell'assegnazione assistenza scolastica a favore di alunni con bisogni educativi speciali, che si intende affidare con il presente provvedimento, è inferiore al limite stabilito:

1. dell'art. 1 comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021;
2. dall'art. 3 comma 1 della legge provinciale n. 2/2020, il quale prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture fino alla soglia prevista dall'art. 1, comma 2, lettera a del D.L. n. 76/2020;

considerato che esistono i presupposti indicati nel decreto legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120 con cui è concesso affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

considerato che esistono i presupposti indicati dalla delibera di giunta n. 307 del 13 marzo 2020 che al paragrafo 3.4 per la selezione degli operatori economici per le procedure di affidamento dei servizio socio-assistenziali per particolari ragioni, legate alla natura del servizio offerto, alla struttura del mercato di riferimento oppure alla situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari/utenti dello stesso, giustificano la deroga al principio di rotazione previsto dall'art. 19 ter della legge provinciale 2 del 2016;

accertata la disponibilità sul capitolo di spesa 406030 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024;

considerato che nel Mercato Elettronico Provinciale (Mepat) sussiste la categoria merceologica relativa al servizio di inclusione scolastica a favore di studenti con bisogni educativi speciali;

vista la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

1. di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intende qui richiamata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.P. n. 23/1992 s.m.i. e dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., costituendone motivazione;
2. di procedere all'impegno diretto sul capitolo di spesa 406030 a favore della Società "ANFFAS TRENTO ONLUS con sede in Trento Via Gianbattista Unterverger 6, P.IVA 01785780220" per complessivi Euro 19.404,00 per poter sottoscrivere convenzione a favore di alunni con BES certificati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'a.s. 2022-2023 come sotto indicato:

SOGGETTO ACCREDITATO	SERVIZIO EROGATO	Nr. ORE ANNUALI IN CONVENZIONE e IMPORTI
ANFFAS TRENTO ONLUS Trento, Via G. Unterverger 6	Assistenza scolastica	21 h settimanali 294 h periodo sett-dic 2022 399h periodo gen-giugno 2023= 693 ore TOTALI Costo orario: Euro 28,00

3. di retribuire le prestazioni con un compenso orario, onnicomprensivo di oneri fiscali, rispettivamente pari ad euro 28,00 per le ore di assistenza educativa in convenzione;
4. di assumere i seguenti impegni diretti nei confronti di "ANFFAS - Trento" per un importo complessivo di euro 19.404,00 così distinto:

CAPITOLO	FORNITORE	IMPORTO	ESIGIBILITA'	PERIODO
406030	ANFFAS - Trento	8.232,00	31/12/2022	SETT-DIC 2022
406030	ANFFAS - Trento	11.172,00	30/06/2023	GENN-GIU 2023

5. di dare atto che alla corresponsione dell'impegno pattuito per le attività dedotte nell'incarico si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica con rate mensili posticipate;
6. di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente determinazione è ammesso:
 - reclamo al Dirigente Scolastico entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione della stessa nell'albo della scuola, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.G.P. 18 ottobre 1999 n. 13-12/Leg.;
 - ricorso giurisdizionale da parte di chi vi abbia interesse al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi degli artt. 8 ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Enrica Rigotti



Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.P. n. 7/1979.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Dott. Antonio Raso

